

**MESSAGGIO MUNICIPALE No. 6/2016****Oggetto:****Approvazione del nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico**

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali.

Premessa

Nel Comune di Faido da sempre la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica sono di competenza della Cooperativa Elettrica Faido (CEF). I rapporti fra Comune e CEF erano codificati nell'Atto di concessione di privativa che alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore in questi ultimi anni risulta superato. I due enti si impegnano a elaborare un nuovo atto di privativa nel corso di quest'anno che sarà poi sottoposto al Consiglio comunale per approvazione.

Nel frattempo la CEF ha chiesto al Comune di approvare il Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico in modo da avere la necessaria base legale per l'incasso dei costi relativi alle spese di gestione, di manutenzione e di investimento delle reti di illuminazione pubblica.

Considerati gli ottimi rapporti di collaborazione che sussistono fra Comune e CEF, il Municipio ha ritenuto di dare seguito a questa richiesta.

Per contestualizzare la nuova proposta di Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di rete, è necessario ripercorrere gli eventi e citare gli atti legislativi relativi alla soppressione della privativa sull'energia elettrica, detenuta dai Comuni fino alla fine dell'anno 2008.

La vecchia privativa sull'energia elettrica (fino al 2008)

Fino al 2008 i Comuni ticinesi potevano monopolizzare la distribuzione di energia elettrica sul loro territorio sia direttamente o dandola in concessione ad aziende distributrici dietro pagamento di un contributo convenzionale, conosciuto come "privativa". Quest'ultima, per i Comuni ticinesi, ammontava globalmente a circa 40 milioni di franchi all'anno che, al Comune di Faido, tramite i due distributori (CEF e SES), permetteva di incassare ca. fr. 1'000'000.—.

Va osservato che quest'importo era già stato decurtato alcuni anni prima nell'ambito del rinnovo delle convenzioni. L'avvento della nuova Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), di fatto, ha aperto "l'era" della liberalizzazione del mercato e il conseguente decadimento delle privative.

Le norme giuridiche (dal 2009 al 2013)

A partire dal 2009, tramite emanazione di un decreto legislativo urgente, a titolo di compenso per i mancati introiti dell'ex privativa, i Comuni sono stati autorizzati a prelevare una nuova tassa. In

seguito, al decreto è subentrata la nuova Legge cantonale di applicazione sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), del 30 novembre 2009, entrata in vigore al 1° gennaio 2010.

Il Gran Consiglio, approvando a larghissima maggioranza la predetta legge, ha previsto di applicare una tassa che - fino al 2013 – consentiva ai Comuni di incassare un importo equivalente a quello delle vecchie "privative" e, a partire dal 2014, un importo annuo di circa 35 milioni di franchi tramite una tassa "per l'uso speciale del suolo pubblico".

Nel dettaglio, la Legge prevedeva che fino alla fine del 2013, la tassa sull'uso delle reti di distribuzione sarebbe ammontata a 2 cts/kWh, fino a un consumo di 100 MWh e a 1 cts/kWh per un consumo superiore, fino a un massimo di 5 GWh.

Il ricorso "Ghiringhelli"

Contro l'applicazione della nuova tassa prevista dalla LA-LAEI, il movimento politico "Il Guastafeste" ha inoltrato un ricorso ritenendo che si fosse in presenza di una violazione del diritto federale e delle disposizioni Costituzionali. Secondo il ricorrente, sono i distributori di energia elettrica e non i consumatori finali a utilizzare e occupare il suolo pubblico con le loro infrastrutture (cabine di distribuzione, pali, cavi, ecc), indispensabili per vendere l'elettricità. Inoltre, il ricorrente sosteneva che, con la sua decisione, il parlamento cantonale avesse completamente ignorato gli interessi dei piccoli consumatori, privilegiando quelli dell'industria e dei Comuni, con un'interpretazione ad hoc della Legge federale.

La sentenza del Tribunale federale

Con sentenza del 17 novembre 2011 il Tribunale federale ha annullato la tassa adottata dal Gran Consiglio ticinese con l'approvazione della LALAEI, rilevando in sostanza:

- il tributo in esame - percepito per il riconoscimento del diritto di posare, mantenere e tenere in esercizio su suolo pubblico le linee e le installazioni necessarie alla fornitura di energia - è una tassa di natura causale e costituisce la controprestazione per la concessione dell'uso del suolo pubblico accordata al gestore di rete;
- l'incasso della tassa presso i consumatori finali di energia, invece che presso i gestori di rete, è manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (art. 9 Cost.);
- il prelievo di questo tributo secondo una tariffa che divide in categorie i consumatori finali e li tassa in modo differenziato e pure digressivo, a seconda della quantità di energia che utilizzano, è pure arbitrario.

Al contrario, per quanto riguarda la norma transitoria di cui all'art. 22 cpv. 3 LA-LAEI, applicabile fino al 31 dicembre 2013, il gravame è dichiarato inammissibile per carenza di motivazione.

Parere giuridico e reazione del Consiglio di Stato ticinese

Per valutare la portata della sentenza del TF sul ricorso "Ghiringhelli" e decidere i prossimi passi, il Consiglio di Stato conferisce al prof. Peter Locher - che è in Svizzera uno dei maggiori esperti di diritto fiscale e che è anche giudice supplente presso la Seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale - il mandato di allestire un parere giuridico.

Il Prof Locher, nel suo parere, rileva:

- secondo la LAEI e soprattutto dopo la sua revisione del 23 dicembre 2011, occorre chiaramente distinguere tra distribuzione di energia (reti, infrastruttura) e approvvigionamento elettrico (fornitura di energia elettrica);
- Cantone e Comuni sono competenti nel settore della distribuzione di energia elettrica e possono quindi rilasciare al gestore di rete la concessione di utilizzare in esclusiva il suolo pubblico e di creare e gestire una rete;

- per la citata concessione Cantone e Comuni possono prelevare dal gestore di rete delle tasse di concessione: queste tasse devono però rispettare il principio dell'equivalenza e basarsi in primo luogo su aspetti dell'infrastruttura e sul valore della prestazione accordata;
- risulta quantomeno problematico basarsi sul criterio del consumo di energia per il diritto di utilizzare il suolo pubblico indicando che si potrebbe far capo ad una tassa di concessione modica che rispetti scrupolosamente il principio dell'equivalenza basata sull'infrastruttura, tenendo conto della superficie di suolo pubblico richiesta, della lunghezza della condotta posata sul demanio pubblico, dell'uso durevole o limitato nel tempo e anche dell'utilità che il beneficiario ne trae;
- con la soppressione dei regimi di monopolio sull'approvvigionamento elettrico, a partire dal 2014 il Cantone Ticino non può più finanziarsi in quest'ambito (né finanziare i Comuni) per mezzo di tasse di concessione a carattere fiscale per l'uso speciale del suolo pubblico.

Il messaggio del Consiglio di Stato e la decisione del Gran Consiglio del 4 novembre 2013 per la modifica della LA-LAEI

Sulla scorta del Messaggio governativo no. 6775 del 9 aprile 2013, allestito dal Consiglio di Stato, e del rapporto della Commissione speciale energia, del 22 ottobre 2013, il Gran Consiglio - in data 4 novembre 2013 - approva le modifiche proposte per la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico, del 23 marzo 2007 e 30 novembre 2009 (LA-LAEI) che prevedono:

- per il Cantone e i Comuni l'incasso di una tassa a carico dei gestori di rete per la concessione dell'uso speciale delle strade pubbliche cantonali e comunali per la posa delle infrastrutture elettriche (art. 14a LA-LAEI);
- per i Comuni la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete in presenza di un'apposita base legale comunale (art. 14b LA-LAEI).

Il fondo energie rinnovabili (FER)

Se già non fosse sufficientemente complicata la materia sulla liberalizzazione energetica, si rammenta che il 1° marzo 2014 sono entrate in vigore le nuove norme della Legge cantonale sull'energia e della Legge istitutiva l'Azienda Elettrica ticinese, nonché il Decreto legislativo concernente la definizione del prelievo sulla produzione e sui consumi di energia elettrica, da destinare al finanziamento del fondo cantonale energie rinnovabili (FER). Il fondo è destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di energia rinnovabile ai sensi della Legge federale sull'energia e delle attività comunali in ambito energetico, adottate dal Gran Consiglio lo scorso 19 dicembre 2013.

Il 29 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) che definisce la destinazione dei finanziamenti del Fondo e fissa le condizioni di accesso agli incentivi cantonali e di finanziamento delle attività comunali.

Lo scopo del fondo è di avere a disposizione sufficienti risorse per incentivare sia la costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica, dal fotovoltaico alle microcentrali, sia l'attività comunale nel settore dell'energia.

Il FER, in base al Decreto legislativo, è alimentato, per il periodo 1° gennaio 2014 / 31 dicembre 2017, da un prelievo sul consumo di energia elettrica erogata al consumatore finale di:

- 0.2 cts/kWh per gli incentivi cantonali previsti dal FER (art. 2 del DL);
- 1.0 cts/kWh per il finanziamento delle attività comunali (art. 3 del DL).

A disposizione dei Comuni ci sono così ca. 20 milioni di franchi annui, grazie ai quali possono essere finanziate le attività dei Comuni, debitamente documentate, nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico. In particolare, per il risanamento del proprio parco immobiliare e di quello in comproprietà, per la costruzione di nuovi edifici ad alto standard energetico, per interventi sulle proprie infrastrutture, per la costruzione di reti di teleriscaldamento alimentate prevalentemente con energie rinnovabili, per

l'implementazione di reti intelligenti (smartgrid), per incentivi a favore dei privati, delle aziende e degli enti pubblici e in genere per tutti gli altri provvedimenti adottati per promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa e razionale dell'energia elettrica.

Secondo la LEn e il RFER, l'attività dei Comuni deve essere comprovata e verificata. Nei primi due anni di entrata in vigore del FER, gli importi saranno riversati ai Comuni senza l'obbligo di presentare un rapporto delle attività in programma negli ambiti sopra descritti. Entro la fine del secondo anno dovrà essere presentato un consuntivo su quanto svolto e quanto si vuole intraprendere (con una pianificazione sull'arco di più anni degli investimenti previsti), da aggiornare in seguito annualmente.

L'importo a disposizione di ogni singolo Comune è già stato stabilito sulla base della chiave di riparto di cui all'art. 4 RFER.

Il Comune di Faido (Sobrio compreso) beneficia di un contributo di fr. 297'000.—.

Il nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori di rete

Il Regolamento qui sottoposto per approvazione trova il suo fondamento e la base legale nell'art. 14b LA-LAEI, che prevede per i Comuni la possibilità di sottoscrivere prestazioni contrattuali con i gestori di rete.

Di fatto, con questo accordo la CEF potrà coprire in parte i costi dell'illuminazione pubblica, come risulta dal presente calcolo relativo al 2015:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Manutenzione (ore + materiale) | fr. 44'141.00 |
| Energia (445'137 kWh) | fr. 86'935.00 |
| | ----- |
| Totale costo IP | fr. 131'076.00 |
| Prelievo sul consumo: | |
| (0.5 cts/kWh su 18'500 MWh) | - fr. 92'500.00 |
| Saldo | fr. 38'576.00 |

Gli influssi finanziari per l'utente

Riassumendo, le varie tasse anzi descritte, susseguenti ai vari atti legislativi adottati o da adottare, avranno sui consumatori finali le seguenti conseguenze:

- per la tassa metrica annuale per l'uso delle strade cantonali e comunali (tassa di occupazione del suolo pubblico); 0.84 cts/kWh
 - per gli incentivi cantonali previsti dal FER (art. 2 del DL) 0.2 cts/kWh
 - per il finanziamento delle attività comunali previste dal FER (art. 3 del DL) 1.0 cts/kWh;
 - per le prestazioni contrattuali con i gestori di rete 0.5 cts/kWh
- Totale 2.54 cts/kWh

Come si può osservare, con l'entrata in vigore del presente Regolamento i consumatori saranno chiamati a finanziare l'illuminazione pubblica nella misura di 0.5 cts/kWh.



Conclusione

In considerazione di quanto precede, vi invitiamo a voler

decidere

1. E' approvato il nuovo Regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico, articolo per articolo e nel suo insieme.
2. Il Regolamento sarà applicabile, retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2016, dopo la crescita in giudicato della decisione di approvazione e successiva ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco Il Segretario


Ing. R. David 
C. D'Alessandri

Approvato con ris. mun.
del 17 maggio 2016

N.B Il presente messaggio è attribuito alle Commissioni gestione e petizioni